Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 54 del 28/11/2022

Oggi 28 novembre 2022, si è riunito il Collegio dei Revisori in video conferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni".*

Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno, sia individualmente, sia collegialmente in data odierna, esprime il parere n. 17/2022 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Si procede con la stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla – Componente

Dott. Rocco Nicita- Componente

Copia del presente verbale, corredato dell'allegato parere, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Direttore generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Segretariato generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Giunta regionale.

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

PARERE N. 17 DEL 28/11/2022

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto "DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni".

Vista la richiesta di parere alla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni",* ricevuta tramite pec in data 20/10/2022.

Rilevato che a seguito dell'esame della suddetta proposta, la Presidente del Collegio, al fine di poter svolgere le verifiche ed i controlli di legge e addivenire ad esprimere il parere e ad asseverare l'equilibrio pluriennale di bilancio, ha richiesto con pec del 24/10/2022 di integrare la documentazione ricevuta con quanto segue:

1. relazione del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze illustrativa degli effetti economici e finanziari delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, assoggettate al D.L. n.34/2019, sugli equilibri attuali e prospettici del bilancio regionale nel suo complesso;
2. le stampe contabili dei capitoli di spesa del personale 2021 a supporto del calcolo effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DM 03/09/2019 *"a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";*
3. le stampe contabili delle entrate considerate per il calcolo della media 2019/2021 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del DM 03/09/2019 *"b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata";*
4. verifica sul bilancio 2022/2024 che l'incremento previsto di spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato rispetti quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del DM 03/09/2019 *"2. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,*

sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5", richiedendo che la verifica deve essere fatta sulla base della situazione di bilancio 2022/2024 aggiornata alla situazione attuale;

5. verifica art. 5 DM 03/09/2019 1. *"In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";*

6. stampe contabili spesa di personale per il calcolo sul bilancio 2022/2024;

7. DGR n.181/2022 e DGR n.60/2022;

8. nota 2451 del 04/01/2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;

9. ricevute invio BDAP bilancio 2022/2024 e Rendiconto 2021;

10. prospetti aggiornati spesa art. 1, comma 557, legge 296/2006 e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;

11. proposta DGR corredata dei pareri di legittimità dei dirigenti referenti.

Vista la nuova proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni",* sottoscritta dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e dai Dirigenti di Settore, ricevuta tramite pec in data 17/11/2022, corredata dell'allegato A).

Riscontrata anche nella suddetta proposta l'assenza di alcuni elementi ritenuti fondamentali per l'esame da svolgere, in particolare il dettaglio degli importi relativi alle cessazioni e ai risparmi di spesa.

Vista la nuova proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni",* sottoscritta dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e dai Dirigenti di Settore, ricevuta tramite pec in data 22/11/2022, corredata dei seguenti allegati elaborati in via definitiva:

- dotazione organica - allegato A1)
- programmazione anno 2022 art. 33 D.L. 34/2019 - allegato A2)
- programmazione anno 2022 extra capacità assunzionale - ex art. 27 bis, L.n.15/2022 - allegato A3)
- programmazione anno 2023 art. 33 D.L. 34/2019 - allegato A4)
- programmazione anno 2023 extra capacità assunzionale - ex art. 27 bis, L.n.15/2022 - allegato A5)
- programmazione anno 2024 art. 33 D.L. 34/2019 - allegato A6)
- prospetto spese personale 2022/2024 per macroaggregato - allegato B).

Rilevato che nella suddetta proposta di deliberazione si sono riscontrati alcuni importi per le annualità 2023 e 2024 non coerenti ai dati riportati negli allegati A4) e A6).

Vista la nuova proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni",* pervenuta dalla direzione generale tramite pec in data 23/11/2022 in versione definitiva, ma non sottoscritta dai Dirigenti del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.

Preso atto che sono state trasmesse tramite pec in data 24/11/2022:

- la nota prot. n. 524050 del 24/11/2022 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze avente ad oggetto *"Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale - DGR n. 161/2022 - Modifiche ed integrazioni - Riscontro pec del 23/11/2022"*;
- la nota prot. n. 524713 del 24/11/2022 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze avente ad oggetto *"Parere sulla copertura finanziaria della proposta di Piano assunzionale 2022-2024 art. 33 del D.L. 34/2019"*.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 22/04/2022 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica della Giunta regionale ed approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 sulla quale questo Collegio ha espresso parere (n. 1/2022) con verbale n. 9 del 21/04/2022 e ha contestualmente asseverato l'equilibrio pluriennale di bilancio.

Visti:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale …";*
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo …"*;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche … adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

  b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

  c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. …. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. …. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (…)"*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale.

Visti altresì:

- l'art.33, comma 1 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145,* ***le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione****. Con decreto** *del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,* ***sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia****. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.* ***Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia****. …";*

- **il DPCM del 03/09/2019 (G.U. n.258 del 04/11/2019)** avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*", previsto dal summenzionato art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019, che prevede all'art. 1 la decorrenza delle nuove regole assunzionali per le Regioni a statuto ordinario dal 01/01/2020 e agli articoli 4 e 5 prevede:

  - **art. 4** ***"… 2. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5****;*

  - **art. 5** ***"1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024****, in coerenza con i*

piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*"*.

Richiamata altresì la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020), che seppur esplicativa dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 rivolto ai Comuni e del relativo Decreto attuativo 17/03/2020, fornisce chiarimenti applicativi utili anche per le Regioni con riferimento in particolare alla modalità di calcolo della media delle entrate e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che ***"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni,*** *effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* ***finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente****"*.

Richiamate in particolare:

- **la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia,** che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- **la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia,** nella quale viene precisato *"… che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole"*.

Richiamata altresì la normativa in tema di assunzioni per l'attuazione del PNRR, applicabile anche alle Regioni a statuto ordinario ed in particolare:

- l'art. 1 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021 che prevede *"1. … le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di*

competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. …";

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18/01/2022;
- l'art. 1, comma 27-bis, D.L.n.228/2021, convertito nella legge n. 15 del 25/02/2022, che prevede "*Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 18/02/2022 è stato adottato il Piano della perfomance per il triennio 2022-2024 di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.150/2009;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 149 del 12/04/2022 è stata adottata la variazione al bilancio per effetto dei nuovi fondi di cui all'art.1, comma 27-bis del D.L.n.228/2021, convertito in legge n. 15/2022;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 181 del 30/04/2022 è stato adottato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 12/07/2022 è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - 2022/2024, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 392 del 10/08/2022;
- la Giunta regionale è priva di situazioni di esubero o di eccedenza di personale, come da ricognizione effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota prot. n. 2451 del 04/02/2022, richiamata nella citata proposta.

Richiamati:

- il verbale n. 56 del 28/09/2021 con il quale il Collegio ha espresso parere n. 25/2021 al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 della Giunta regionale, asseverando contestualmente l'equilibrio pluriennale di bilancio;
- il verbale n. 9 del 21/04/2022 con il quale il Collegio ha espresso parere n. 1/2022 al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 della Giunta regionale, asseverando contestualmente l'equilibrio pluriennale di bilancio.

Rammentato che in quella sede il Collegio accertava il valore soglia nella percentuale dell'11,27% a fronte di un valore soglia per fascia demografica individuato dal DM del 03/09/2019 pari all'11,50% (art. 4, comma 1, lett. b), DPCM 03/09/2019) sulla base del rapporto tra spesa di personale del rendiconto 2020 e della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati degli esercizi 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente relativo all'ultima annualità.

Rilevato che a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 265 del 30/06/2022, in corso di parifica da parte della Corte dei Conti Calabria fissata per il 01/12/2022, la Regione ha aggiornato il valore soglia sulla base del rapporto tra spesa di personale del rendiconto 2021 e della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati degli esercizi 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente relativo all'ultima annualità, quale dato assestato.

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto "*DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni",* ricevuta tramite pec in via definitiva in data 25/11/2022 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e dei Dirigenti di Settore.

Esaminati i prospetti allegati alla proposta di deliberazione, ricevuti in versione definitiva tramite pec in data 22/11/2022, ed in particolare quelli relativi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato previste per il triennio 2022/2024, soggette all'art. 33, comma 1, D.L.n.34/2022, **per un importo complessivo di euro 7.154.166,41** ed i relativi prospetti di calcolo messi a disposizione dai quali emerge:

- allegato A2) assunzioni anno 2022 - art. 33 D.L. n.34/2019 - per euro 5.161.949,82
- allegato A4) assunzioni anno 2023 - art. 33 D.L. n.34/2019 - per euro 1.614.326,27
- allegato A6) assunzioni anno 2024 - art. 33 D.L. n.34/2019 - per euro 377.890,32.

Esaminati l'allegato B) composto dai seguenti prospetti, le stampe estratte dalla procedura contabile ed i prospetti di calcolo elaborati, messi a disposizione dal Dirigente del Settore Dott. Luigi Rossi:

1. prospetto spesa di personale bilancio di previsione 2022/2024 per macroaggregato U.1.01 dal quale emerge una spesa complessiva:
    - anno 2022 di euro 156.858.645,88 oltre a euro 348.336,53 al macroaggregato U.1.03.02.12 interamente etero-finanziata
    - anno 2023 di euro 139.368.196,61
    - anno 2024 di euro 131.468.120,46
2. prospetto spese di personale suddivise per fonte di finanziamento dal quale emerge una spesa etero-finanziata:
    - anno 2022 di euro 56.107.129,78
    - anno 2023 di euro 48.245.686,96
    - anno 2024 di euro 40.345.610,81

e pertanto una spesa di personale finanziata da risorse autonome così quantificata dal Dipartimento proponente:

- anno 2022 di euro 101.099.852,63
- anno 2023 di euro 91.122.509,65
- anno 2024 di euro 91.122.509,65

Preso atto che la Giunta regionale:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta per l'anno 2022, come attestato nella proposta deliberativa e come da prospetto ricevuto tramite pec in data 17/11/2022, il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 evidenziando un valore (al lordo delle componenti escluse) di euro 88.251.803,07 a fronte di un valore medio 2011/2013 (al lordo delle componenti escluse) di euro 143.588.748,40;
- rispetta per l'anno 2022, come attestato nella proposta deliberativa, il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 1.937.311,33 a fronte di un limite di legge pari a euro 5.344.032,13;
- risulta essere adempiente allo stato attuale con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP.

Rilevato che deve essere rispettato:

- il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
- quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- l'art. 36 del D.Lgs.n.165/2021, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.n.75/2017, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato devono essere calcolate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e nel rispetto di quanto previsto dal relativo decreto attuativo - D.M. 03/09/2019.

Preso atto che:

- la Regione Calabria - Giunta regionale - si colloca nella fascia demografica di cui alla lettera b) dell'art. 3 del DM 03/09/2019 (da 800.000 a 3.999.999 abitanti), avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.860.601 (dato Istat al 31/12/2020);
- a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto dell'esercizio 2021, è stato aggiornato il calcolo della media delle entrate correnti, come rilevate dagli ultimi tre rendiconti approvati 2019-2020-2021, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021, quale dato assestato;
- nella nota del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze del 24/11/2022, prot. n. 524713, sono state descritte le modalità di calcolo delle entrate, in applicazione delle linee operative stabilite nel documento approvato in data 18/12/2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base delle quali dagli accertamenti delle entrate correnti occorre decurtare le risorse la cui destinazione risulta vincolata, individuate in quelle della tipologia 102 del titolo 1 e del fondo nazionale dei trasporti.

Rilevato altresì che il Dipartimento Economia e Finanze, in via prudenziale, ha decurtato dalle entrate correnti anche tutte quelle rientranti sia nel perimetro sanitario destinate alle spese vincolate gestite dal Dipartimento Tutela della salute, sia quelle derivanti dalla gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alle leggi regionali n.18/2013, n.14/2018 e n.5/2019 in quanto di natura anch'esse vincolata; inoltre si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 57, comma 3-septies del D.L. n.

104/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 che stabilisce *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"* e pertanto per il solo anno 2021 sono state detratte dal calcolo del rapporto le entrate e le spese afferenti spesa di personale etero-finanziata.

Rilevato pertanto che la media delle entrate (accertamenti triennio 2019/2021) risulta calcolata come riepilogato nella sottostante tabella:

VERIFICA ART. 33, C.1, D.L.34/2019	2019	2020	2021	TOTALE	MEDIA
ENTRATE CORRENTI	5.144.412.033,09	5.121.278.156,89	5.418.828.115,32	15.684.518.305,30	5.228.172.768,43
A detrarre					
TOTALE SANITA'	- 3.918.316.225,59	- 3.918.498.549,48	- 4.094.035.176,15	- 11.930.849.951,22	- 3.976.949.983,74
TOTALE RIFIUTI	- 99.357.392,24	- 9.581.164,08	- 5.788.799,22	- 114.727.355,54	- 38.242.451,85
TOTALE TPL	- 208.042.975,10	- 213.485.319,73	- 227.819.391,10	- 649.347.685,93	- 216.449.228,64
RISTORO MINORI ENTRATE IN AVANZO	0,00	- 47.217.464,33	0,00	- 47.217.464,33	- 15.739.154,78
TOTALE PROGRAMMAZIONE NAZIONALE FSC/APQ PARI ALLA QUOTA DI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	- 853.139,17	- 853.139,17	- 284.379,72
TOTALE PROGRAMMI COMUNITARI PARI ALLA QUOTA DI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	- 4.794.885,30	- 4.794.885,30	- 1.598.295,10
TOTALE RISORSE STATALI PARI ALLA QUOTA DI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	- 310.446,12	- 310.446,12	- 103.482,04
ENTRATE CENTRO PER L'IMPIEGO PARI ALLA QUOTA DI SPESA PERSONALE	0,00	0,00	- 12.827.747,73	- 12.827.747,73	- 4.275.915,91
TOTALE ENTRATE	**918.695.440,16**	**932.495.659,27**	**1.072.398.530,53**	**2.923.589.629,96**	**974.529.876,65**
FCDE - DATO ASSESTATO ANNO 2021 - PARTE CORRENTE					**106.698.200,85**
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE					**867.831.675,80**

Si evidenzia che nella suddetta tabella con riferimento alle entrate esercizio 2020 è stato indicato il valore corretto degli accertamenti delle entrate correnti desunte dal rendiconto 2020 - nella tabella 1) della nota del Dipartimento Economia e Finanze del 24/11/2022, prot. n. 524713, è stato riportato erroneamente con riferimento all'anno 2020 il valore di euro 5.121.242.848,32 - anche se il valore medio finale indicato risulta corretto.

Rilevato altresì che il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio (2019/2021) al netto del FCDE (parte corrente) stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021), dai calcoli effettuati dalla Regione, **si attesta all'10,674% - risultando quindi al di sotto del valore soglia** di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del DM 03/09/2019 - **pari al 11,50% - come emerge dall'allegato A) alla proposta deliberativa e come riportato nella sottostante tabella:**

SPESA PERSONALE 2021 - MACROAGGREGATI	
U.1.01 - U1.01.03.02.12	111.441.119,63
U.1.01 - U1.01.03.02.12 CENTRO PER L'IMPIEGO	-12.827.747,73
U.1.01 - U1.01.03.02.12 SPESA ETEROFINANZIATA DA RISORSE STATALI E UE	-5.981.537,85
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A)	**92.631.834,05**
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021 AL NETTO DELLE ENTRATE VINCOLATE E DI QUELLE STATALI E COMUNITARIE CHE FINANZIANO SPESA DI PERSONALE	1.072.398.530,53
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020 AL NETTO DELLE ENTRATE VINCOLATE E DI QUELLE STATALI E COMUNITARIE CHE FINANZIANO SPESA DI PERSONALE	932.495.659,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2019 AL NETTO DELLE ENTRATE VINCOLATE E DI QUELLE STATALI E COMUNITARIE CHE FINANZIANO SPESA DI PERSONALE	918.695.440,16
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	**2.923.589.629,96**
MEDIA ENTRATE CORRENTI	**974.529.876,65**
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2021	106.698.200,85
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	**867.831.675,80**
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	**10,674%**
VALORE SOGLIA - ART. 4, C.1, LETT. B) DM 03/09/2019 - (D)	**11,50%**
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA - MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA (E = B X D)	**99.800.642,72**
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO - ESERCIZIO 2021 (F)	**7.168.808,67**

Rilevato pertanto che dai dati aggiornati, come sopra riepilogati, la Regione Calabria, si colloca in posizione di virtuosità, come accertato anche in sede di esame del Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023.

Rilevato pertanto che la Regione, collocandosi in posizione di virtuosità, può incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 2021 nel limite consentitole dalle nuove regole, ossia in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore al valore soglia definito dall'art. 4, comma 1.

Richiamato nuovamente l'art. 5 del DM 03/09/2019 che prevede ***"1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione***".

Viste:

- la nota prot. n. 524050 avente ad oggetto *"Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente - DGR n. 161/2022 modifiche ed integrazioni. Riscontro pec del 23/11/2022"*, a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze;
- la nota prot. n. 524713 del 24/11/2022 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze avente ad oggetto *"Parere sulla copertura finanziaria della proposta di Piano assunzionale 2022-2024 art. 33 del D.L. 34/2019"*.

Preso atto che per come attestato nella proposta di deliberazione sottoposta all'esame di questo Collegio nell'anno 2022 si sono registrate cessazioni per pensionamenti che consentono un risparmio di spesa annuale pari a euro 6.271.795,98 e che per l'anno 2023 sono previste altre cessazioni per limiti di età anagrafica che consentiranno di avere un ulteriore risparmio di spesa annuale quantificato in via previsionale pari a euro 1.623.293,27.

Preso atto altresì che sulla base dell'attuale disponibilità finanziaria esistente sul bilancio di previsione 2022-2024, il Settore preposto del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, tenuto conto del dato delle cessazioni 2022 e 2023 per come sopra esposto e della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - soggetta all'art. 33, comma 1, D.L.34/2019 - prevista per il triennio 2022-2024, ha quantificato la presunta economia di spesa come riepilogato nella sottostante tabella:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024
RISPARMI SU PREVISIONI STIPENDI	10.889.248,56	7.962.595,90	5.059.474,19
NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ART. 33, C.1, D.L. 34/2019	5.161.949,82	1.614.326,27	377.890,32
TOTALE ECONOMIE PRESUNTE DI SPESA	**5.727.298,74**	**6.348.269,63**	**4.681.583,87**

Tenuto conto, pertanto, che:

- **i risparmi da cessazioni per come attestati dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane saranno superiori alla spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato assoggettata alle regole di cui all'art. 33, comma 1, D.L. 34/2019;**
- **non sarà pertanto necessario incrementare la dotazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del personale finanziati da risorse autonome, per come attestato nella nota del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze del 24/11/2022, prot. n. 524713;**
- **i dati esaminati in questa sede fanno riferimento agli stanziamenti dei capitoli di bilancio 2022/2024 alla data del 20/10/2022, per come estratti dalla procedura contabile;**
- **la spesa di personale prevista di cui all'art. 1, comma 27-bis, del D.L.n.228/2021, convertito nella legge n. 15/2022, è finanziata a decorrere dall'anno 2022 da entrate trasferite dallo Stato e che, pertanto, non incide sugli equilibri del bilancio regionale, come attestato anche con pec del 19/04/2022 dal Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze, in sede di esame della DGR n. 161/2022.**

Rilevato che la spesa di personale sul bilancio 2022/2024 al netto delle componenti etero-finanziate risulta così quantificata, come attestato dal Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze:

SPESE DI PERSONALE	2022	2023	2024
MACROAGGERGATO U.1.01	**156.858.645,88**	**139.368.196,61**	**131.468.120,46**
SPESE DI PERSONALE FINANZIATE DA FONDI PER LA PROGRAMMAZIONE FSC E APQ	-2.815.795,36	0,00	0,00
SPESE AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	-9.512.424,54	-4.591.736,10	0,00
SANITA'	-269.357,04	-19.357,04	-19.357,04
STATO E P.A	-41.174.935,46	-42.697.593,82	-39.389.253,77
VINCOLATE IN ENTRATA + INCENTIVI TECNICI	-1.986.280,85	-937.000,00	-937.000,00
MACROAGGREGATO U.1.01 AL NETTO DELLE SPESE DI POTENZIAMENTO DEI CPI	**101.099.852,63**	**91.122.509,65**	**91.122.509,65**
PDF U.1.03.02.12	348.336,53	0,00	0,00
IMPORTI ETEROFINANZIATI DA DETRARRE	-348.336,53	0,00	0,00
TOTALE	**101.099.852,63**	**91.122.509,65**	**91.122.509,65**

e per quanto concerne il rispetto della maggiore spesa consentita dalle nuove regole, ossia sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore al valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, emerge la seguente situazione, evidenziando che per le annualità 2023 e 2024 gli importi dei risparmi tengono conto delle assunzioni previste nell'anno precedente:

SPESA PERSONALE BILANCIO 2022-2024	2022	2023	2024
STANZIAMENTI ALLA DATA DEL 20/10/2022 MACROAGGREGATO U.1.01	101.099.852,63	91.122.509,65	91.122.509,65
RISPARMI SU PREVISIONE STIPENDI	10.889.248,56	7.962.595,90	5.059.474,19
TOTALE SPESA AL NETTO DEI RISPARMI	**90.210.604,07**	**83.159.913,75**	**86.063.035,46**
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ART. 33, COMMA 1, D.L.34/2019	5.161.949,82	1.614.326,27	377.890,32
TOTALE SPESA PERSONALE	**95.372.553,89**	**84.774.240,02**	**86.440.925,78**

Esaminata pertanto tutta la documentazione ricevuta ed in particolare:

- la proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni"*;
- la dotazione organica - allegato A1);
- la programmazione anno 2022 art. 33 D.L. 34/2019 - allegato A2);
- la programmazione anno 2022 extra capacità assunzionale - ex art. 27 bis, L.n.15/2022 - allegato A3);
- la programmazione anno 2023 art. 33 D.L. 34/2019 - allegato A4);
- la programmazione anno 2023 extra capacità assunzionale - ex art. 27 bis, L.n.15/2022 - allegato A5);
- la programmazione anno 2024 art. 33 D.L. 34/2019 - allegato A6);
- il prospetto spese personale 2022/2024 per macroaggregato - allegato B);
- la nota prot. n. 524050 avente ad oggetto *"Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente - DGR n. 161/2022 modifiche ed integrazioni. Riscontro pec del 23/11/2022*" a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze;
- la nota prot. n. 524713 del 24/11/2022 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze avente ad oggetto *"Parere sulla copertura finanziaria della proposta di Piano assunzionale 2022-2024 art. 33 del D.L. 34/2019"*;
- le stampe dei macroaggregati della spesa di personale relativa al triennio 2022/2024 estratti dalla procedura contabile;
- il prospetto di calcolo del risparmio annuale derivante dalle cessazioni 2022 elaborato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
- il prospetto di calcolo del risparmio derivante dalle cessazioni previste nel 2023 elaborato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
- il prospetto di calcolo della suddivisione della spesa di personale per fonte di finanziamento elaborato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
- le stampe delle entrate correnti relative ai rendiconti 2019-2020-2021 e i dati relativi alle decurtazioni operate forniti dal Dipartimento Economia e Finanze;

Preso atto degli equilibri di bilancio alla data del 20/10/2022, confermati anche in sede di esame della manovra di assestamento generale dello stesso, per come attestato nella nota del 24/11/2022, prot. n. 524713, dal Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze e come risultante dal verbale n. 53 del 23/11/2022 del Collegio dei Revisori depositato agli atti dell'Ente in pari data.

Richiamato il parere favorevole n. 16/2022 espresso con verbale n. 53 del 23/11/2022 alla proposta al Consiglio regionale recante *"Disegno di legge Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024"*, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 18/11/2022.

Rammentato che:

- **nel risultato di amministrazione 2021 sono presenti risorse accantonate per far fronte a rischi specifici e generici per un ammontare complessivo di euro 633.967.107,47 - di cui euro 407.744.049,93 al fondo crediti di dubbia esigibilità; euro 165.484.245,68 al fondo contenzioso; euro 4.632.225,57 al fondo perdite società partecipate; euro 56.106.586,29 per altri accantonamenti;**
- **nel bilancio di previsione 2022/2024, alla data del 20/10/2022, sono presenti i seguenti importi complessivi di accantonamenti, per come attestato dal Dirigente generale nella sua nota del 24/11/2022:**
  - **anno 2022 per euro 99.533.373,29**
  - **anno 2023 per euro 108.582.507,87**
  - **anno 2024 per euro 108.588.597,04**
- **in sede di assestamento generale, per come nel dettaglio anche riportato nel verbale del Collegio n. 53 del 23/11/2022, tali accantonamenti sono stati ulteriormente incrementati in particolare per l'annualità 2022 per far fronte ad esigenze imprevedibili;**
- **la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato da finanziare con risorse autonome della Regione sostanzialmente è interamente finanziata dai risparmi derivanti dalle cessazioni già realizzate nel 2022 e previste per il 2023;**
- **che vi saranno ulteriori cessazioni anche nell'anno 2024 i cui risparmi non sono stati quantificati in questa sede.**

Rilevato che è necessario verificare anche quanto previsto dall'art. 5 del DM 03/09/ *"1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*.

Richiamato l'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, come da ultimo modificato dall'art. 3ter, comma 1, D.L.n.80/2021 "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, …, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia".

per tutto quanto sopra evidenziato, illustrato e riscontrato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, D.L.n.34/2019

il Collegio

- **raccomanda** il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies del D.L.113/2016;
- **esprime parere favorevole condizionato alla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"DGR n. 161/2022: Modifiche ed integrazioni"* condizionato alla verifica positiva e quindi al rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 03/09/2019 accertandone i relativi valori per l'approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale*;***
- **con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato finanziate con risorse autonome, soggette alle regole di cui all'art. 33, comma 1, D.L.34/2019, previste per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo di euro 7.154.166,41 - importo nel rispetto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) DPCM 03/09/2019 - assevera per tale importo l'equilibrio pluriennale di bilancio;**
- prende atto per l'anno 2022 del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, L.n.296/2006 e art. 9 comma 28, D.L.n.78/2010, rammentando che la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPCM 03/09/2019 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 557-quater.

28 novembre 2022 Firma digitale Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita- Componente